

Il ruolo dei delegati e dei coadiutori quali figure specializzate al servizio delle Procedure Concorsuali

Al di fuori delle funzioni espressamente intrasmissibili previste dal suo ruolo, il Curatore, per massimizzare i risultati derivanti dalla attività gestoria della procedura, può avvalersi dell'opera di figure ausiliarie quali delegati e coadiutori, previa autorizzazione del comitato dei creditori o del Giudice Delegato in via sussidiaria.

Questo perché il Curatore, pur avendo il compito di liquidare l'attivo nel minor tempo possibile alle migliori condizioni, non può ricoprire con la stessa efficacia, per questioni di tempo, di competenze specifiche o di risorse, funzioni che altri possono eseguire con maggior capacità d'azione e risultati.

Per colmare questo gap la legge viene in aiuto al Curatore, prevedendo agli art. 32 LF e 129 CCII che egli possa avvalersi di figure ausiliarie quali i delegati e i coadiutori le cui funzioni vanno comunque distinte sia per i compiti affidati che per il trattamento dei compensi.

Infatti, il "delegato" è colui che attende all'esercizio di compiti e di funzioni che sono demandate in via ordinaria al Curatore. In altri termini, si tratta del professionista investito del compimento di specifiche operazioni, sostituendo in via temporanea ed oggettivamente circoscritta il Curatore. Ne deriva che, pur essendo una figura soggetta all'autorizzazione del Comitato dei Creditori, il suo compenso vada detratto dal quantum dell'emolumento spettante al Curatore.

Mentre il "coadiutore", che può essere un professionista o un soggetto organizzato in forma di impresa, è colui che attende a compiti che richiedono il possesso di conoscenze di ordine tecnico, di un'organizzazione specialistica, di attività soggette a Licenza, di apposite autorizzazioni Ministeriali ovvero in funzione di incaricato ad accudire ad un particolare settore.

Oltre agli Avvocati, i Notai, i Consulenti del lavoro ecc., sono figure tipiche di coadiutori i soggetti specializzati che svolgono le seguenti attività:

- Gestione documentale;
- Acquisto crediti tributari/commerciali;
- Perizie estimatorie;
- Altre valutazioni e stime di valore/realizzo (aziende, processi produttivi, crediti, ecc.);
- Recupero crediti;
- Investigazioni industriali, penali, private, informazioni commerciali, patrimoniali;
- Commissionari di vendita;
- Consulenti in esecuzioni immobiliari;
- Visuristi;
- Agenzie d'affari / pratiche auto;
- Smaltimento rifiuti tossici;
- Ecc.

Anche in questo caso la potestà di nomina spetta al Curatore, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori o del Giudice Delegato in via sussidiaria in caso di mancata costituzione dell'organo e dietro rigorosa giustificazione dell'opportunità e della convenienza all'avvalimento del coadiutore da nominare, tenuto conto che il relativo compenso è destinato a gravare in prededuzione sulla procedura.

La liquidazione del compenso spettante al coadiutore è operata, su proposta del Curatore, dal Giudice Delegato concorrendo una serie di presupposti richiamati nell'istanza tra cui: la data di nomina, le attività svolte nel periodo di riferimento, il parere del Curatore sui parametri applicabili per la relativa determinazione del compenso, le disponibilità della massa, l'attivo ricavato, il passivo accertato e i debiti in prededuzione maturati o prevedibili;

I compensi liquidi esigibili e non contestati dei coadiutori, concorrendo disponibilità sufficienti, sono per lo più liquidati nelle fasi di svolgimento della procedura, ben prima del riparto finale.

Succede in altri casi che il Curatore, per poter procedere al pagamento integrale delle spettanze debba tener conto delle limitate disponibilità realizzate rispetto ai crediti prededucibili.

Di conseguenza ci saranno coadiutori più fortunati alla cui attività professionale la legge attribuisce una causa legittima di prelazione, rispetto ad altri meno fortunati il cui credito, non meno meritevole di tutela, ma collocato in fondo alla graduazione in quanto chirografario, avrà poche o nulle prospettive di pagamento, pur avendo svolto attività fondamentali all'interno della gestione della procedura.

Infatti, l'art 222 c 4 CCII recita testualmente che, se l'attivo è insufficiente nel concorso tra i crediti prededucibili, la distribuzione avvenga secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Questo è un aspetto molto delicato e deve essere attentamente ponderato dal Curatore sulla base corrente e prospettica di un sufficiente ingresso di liquidità per la procedura, quantomeno capiente per pagare le prededuzioni.

Qui si innesca la doverosa valutazione dell'equilibrio dei diritti tra il reperimento degli adeguati apporti professionali "in outsourcing" e il diritto di questi ultimi ad essere pagati integralmente per l'opera svolta.

Il perdurare dei ritardi di pagamento e/o dei tagli dei compensi può innestare quella che in economia si chiama "selezione avversa" che è il fenomeno che si genera di fronte ad una costante variazione in peius delle condizioni di lavoro o della qualità dei prodotti tra gli operatori di un determinato mercato; fattore che ha come conseguenza l'allontanamento dei contraenti più solidi e qualificati, lasciando lo spazio alla platea di soggetti meno competenti e affidabili.

Nessun professionista o imprenditore responsabile può accettare di lavorare in perdita anticipando risorse e costi a proprio carico col rischio di vedere falciate in tutto o in parte le aspettative di incasso, e magari rischiando, suo malgrado, un effetto domino col conseguente dissesto della propria impresa.

Poiché dall'introduzione un decennio fa (Lex 134/2012) del Concordato in bianco, o con riserva, di cui all'art. 161 6° c LF, con una certa frequenza imprenditori in stato di crisi, a volte anche in abuso del diritto per l'ingiusto beneficio derivante dall'applicazione automatica delle misure protettive, hanno tentato il ricorso a soluzioni concorsuali meno afflittive e di più rapida soluzione rispetto al fallimento, con conseguente aggravio del dissesto e ritardo della dichiarazione di fallimento di un'impresa di fatto decotta.

In questi casi la consecuzione di procedure senza possibilità né prospettive di risanamento non ha avuto altro esito se non quello di appesantire il sistema giudiziario e drenare man mano le poche risorse liquide ancora disponibili, costringendo il Curatore nominato a chiudere la procedura in mancanza di attivo o a procedere comunque oltre lo stato passivo, salvo poi dover falciare ingiustamente le aspettative proprie e dei propri ausiliari.

Lo spirito nel nuovo CCII pare trovare un aggiustamento a queste situazioni, salvaguardando la continuità aziendale e il ricorso a soluzioni liquidatorie più immediate e accelerando la dichiarazione di insolvenza laddove non vi siano altre prospettive.

La soluzione chiave, come più volte richiamato dalle Linee Guida del CSM, è che non si perda tempo, accelerando tutte le fasi di gestione della liquidazione degli attivi e di affidamento delle attività non intrasmissibili ad outsourcers specializzati, contrastando così i danni cagionati dall'inerzia e



dall'obsolescenza dei beni e garantendo di converso un maggiore apporto di liquidità e il mantenimento di rapporti di eccellenza.

Dott.ssa Milene Sicca

Responsabile Commissione Procedure Concorsuali, Osservatorio T.S.E.I.

Novembre 2022